



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0013200

del 05/11/2018 ore 13:20:49

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 05 NOV. 2018

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ravenna
Viale della Lirica, n. 15
48124 Ravenna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 172/2018 – Omessa segnalazione di condanne subite da parte degli iscritti

Con riferimento al Vostro quesito del 23 ottobre u.s., (prot. C.n.d.c.e.c. n. 12762 del 23.10.2018), con il quale si domanda:

- a) se un iscritto, il quale sia stato condannato penalmente in via definitiva, abbia l'obbligo di segnalare tale condanna all'Ordine di *appartenenza* e se, dalla mancata segnalazione, consegua un'eventuale responsabilità disciplinare a carico del professionista;
 - b) se, in caso di effettivo obbligo di segnalazione, la natura del reato, per il quale l'iscritto è stato condannato, incida sulla sanzione disciplinare unitamente alla omessa comunicazione;
- si osserva al riguardo quanto segue.

Si rappresenta in via preliminare che il Consiglio dell'Ordine, in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 139/05, lett. e), "*cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati*".

Si precisa, inoltre, che l'art. 29 (Rapporti con gli Ordini e Consigli di Disciplina locali e il Consiglio Nazionale) del Codice deontologico della professione, approvato dal CN nella seduta del 17.12.2015, stabilisce, al 3° comma, che "*Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo PEC, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali*".

Premesso quanto sopra, si osserva che sussiste certamente un obbligo del professionista, nei confronti dell'Ordine di appartenenza, di dare seguito alle richieste di quest'ultimo in merito al puntuale e tempestivo aggiornamento del proprio *status* – con particolare riferimento ad eventuali condanne subite o procedimenti penali pendenti - mediante lo strumento dell'autocertificazione, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000; a tal riguardo, si precisa ulteriormente che, qualora l'iscritto, in sede di autocertificazione all'Ordine, produca delle dichiarazioni mendaci, è perseguibile penalmente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del sopra citato DPR 445/2000, il quale, al comma 1, dispone che "*Chiunque rilascia*

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

In ogni caso, anche prescindendo dalla specifica richiesta formulata dall'Ordine, la mancata segnalazione di sentenze di condanna da parte del professionista - il quale deliberatamente ometta di darne tempestiva comunicazione all'Ordine presso il quale è iscritto - costituisce un comportamento che potrà essere valutato dall'organo giudicante.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi del sopra citato art. 29, al comma 4, *"Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina".*

Alla luce di quanto sopra ne deriva che l'omessa comunicazione o la mendace dichiarazione riscontrate dal Consiglio dell'Ordine costituiscono comportamenti suscettibili di valutazione dal parte del Consiglio di Disciplina, unitamente alla valutazione delle condotte già contestate ai professionisti in sede di condanna penale da parte dell'A.G., ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogare all'iscritto.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

